



## COMUNE DI FUCECCHIO

*Città Metropolitana di Firenze*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Deliberazione N. 9 del 27 marzo 2019*

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), SCADENZE VERSAMENTI E GESTIONE TRIBUTO ANNO 2019**

**Settore:** Settore 2 - Settore Economico Finanziario E Gestione Risorse Interne

**Servizio:** Servizio Gestione Entrate

**Tipo Atto:** Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2019 il giorno 27 marzo 2019 del mese di Marzo alle ore 20:0028 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Francesco Bonfantoni nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Ido	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cripezzi Emanuele		A
Del Rosso Aurora	P	
Gargani Fabio	P	
Genuino Gabriele		A.G.
Giuggiolini Lisa		A
Innocenti Alessio	P	
Mainolfi Giuseppe	P	
Mazzei Sabrina	P	
Padovani Marco	P	
Proietti Romina	P	
Pagliario Irene		A
Talini Giulia		A.G.
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	
Spinelli Alessio	P	

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Mainolfi Giuseppe, Mazzei Sabrina, Proietti Romina.

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- in virtù della suddetta disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto modifiche alla suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche per quanto attiene la parte disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che la nuova disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce:

- al comma 641 il presupposto impositivo della TARI, come *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- al comma 649, che *“nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- al comma 650, che *“la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”*;
- al comma 651, che *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

- al comma 652 che *“Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”*;
- al comma 654, come nelle precedenti discipline, che *“la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 654-bis, che *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”*;
- al comma 658, che *“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- al comma 659, che *“il Comune, con regolamento di cui all'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di :*
  - a) *abitazioni con unico occupante;*
  - b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
  - c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
  - d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
  - e) *fabbricati rurali ad uso abitativo;**e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”, (fattispecie aggiunta dall'art. 36, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221);*

- al comma 666, che è fatta “*salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo*”;
- al comma 682, che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina in materia TARI:
  1. i criteri di determinazione delle tariffe;
  2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
  3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- al comma 688:
  - la modalità di versamento della TARI;
  - il numero di rate e le scadenze della TARI, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che, conformemente alla normativa sopra citata e agli altri Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, il Comune di Fucecchio, con deliberazione n. 46 del 28 luglio 2014 del Consiglio Comunale aveva affidato la gestione del tributo TARI a Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo Ente con capitale interamente pubblico, all'epoca gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, per l'anno 2014 e fino alla scadenza del relativo contratto;

RICORDATO che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro;
- la L.R.T. n. 61 del 22/11/2007 ha previsto al comma 1 dell'art. 26 che le Autorità di gestione dei rifiuti “*individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”;
- il Comune di Fucecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

## RICHIAMATI:

- la determinazione del Direttore Generale ATO Toscana Centro n. 67 dell'8.07.2016 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" – CIG4726694F44, al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.) ed approvato l'allegato A in cui si riepiloga l'offerta economica, oggetto di aggiudicazione, distinta in servizi base e accessori;
- la delibera di Consiglio n. 67 del 19 dicembre 2016, con la quale il Comune di Fucecchio ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A., la cui nuova denominazione è Alia Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, e, tra l'altro, ha dato atto che al perfezionamento delle procedure di affidamento da parte di Ato Toscana Centro, Alia S.p.A. Sarebbe risultata affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito Toscana Centro per un periodo di venti anni dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio;

## PRECISATO che:

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori;
- i Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;
- il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso per l'utente rientra tra i servizi cosiddetti accessori attivabili su richiesta dai Comuni facenti parte di ATO;

## RICORDATO che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e smaltimento, dall'anno 2002 fino all'anno 2018, non essendo l'Ente dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 28 marzo 2018, ha attivato il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso quale Servizio Accessorio, definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

## CONSIDERATO che:

- ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- per quanto sopra, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), anno 2019, è stato approvato dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, denominata ATO Toscana Centro, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 14 febbraio 2019, avente ad oggetto "approvazione PEF previsionale di Ambito 2019", e trasmesso da ATO Toscana Centro ai Comuni facenti parte di

detto ambito con nota del 19/02/2019, ns. prot. n. 5637;

- il suddetto PEF, integrato con le voci di costo ulteriori definite in ambito comunale, secondo il prospetto di sintesi allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta odierna;

VISTI gli atti trasmessi dalla società Alia Servizi Ambientali S.p.A., da ultimo il 20 marzo 2019, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, nei quali è indicata la formulazione delle tariffe 2019, in funzione e a copertura dei dati di costo del servizio di cui al punto precedente. Le tariffe sono allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera B e sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;

RITENUTO, nella formulazione delle tariffe anno 2019, confermare le agevolazioni e/o riduzioni in vigore nel 2018, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di:

- quelle utenze domestiche e non domestiche che risultino particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di conferire i rifiuti urbani indifferenziati secondo parametri opportunamente fissati;
- singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli" e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate da questo Comune negli anni passati, sia in vigenza della TIA, che della TARES;

RITENUTO necessario, altresì, in sede di manovra tariffaria TARI anno 2019, dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15 ottobre 2018, avente ad oggetto *"risoluzione congiunta presentata dai gruppi consiliari PD e Forza Italia – proposta di provvedimenti di agevolazioni alle attività di Piazza Montanelli per i disagi causati dai lavori e per dotarsi di un apposito regolamento per gli interventi a sostegno delle attività ubicate in zone precluse al traffico veicolare o pedonale per la realizzazione di opere pubbliche"*, con cui è stato stabilito di invitare l'Amministrazione Comunale a ridurre i tributi comunali a carico degli esercizi commerciali che si trovano nell'area della Piazza Montanelli, ed in particolare *"la riduzione del 100% della TARI"*;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15.06.2010 in cui è riconosciuta all'agevolazione fiscale *"natura eccezionale" che impone una "interpretazione, rigorosa"*, tale per cui *"le norme agevolative fiscali" sono "di stretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti" dalla normativa perché costituiscono comunque "deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost."*;

RITENUTO pertanto, introdurre, per il solo anno 2019, una riduzione del 100% della TARI a favore degli esercizi commerciali localizzati nell'area interessata da lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli, la cui delimitazione è riportata nel documento planimetrico allegato al presente atto, condizionandone l'ottenimento, analogamente a quanto già previsto per altre agevolazioni-esenzioni TARI riconosciute a specifiche fasce deboli, alla presenza dei seguenti requisiti:

- i. l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che risultino non in regola con i pagamenti TARI a partire dall'anno 2016;

- ii. l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- iii. l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
- iv. l'esenzione è applicata alla parte fissa e variabile ed è commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

CONSIDERATO che l'introduzione di tale misura agevolativa è in linea con le previsioni regolamentari in materia TARI, oggetto di integrazione in questa stessa seduta consiliare;

RICORDATO che:

- affinché il piano tariffario TARI sia applicabile per l'anno 2019 è necessario che lo stesso sia adottato dall'organo preposto entro i termini di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

RAVVISATA, per quanto sopra, l'urgenza di adottare il piano tariffario TARI entro il termine del 31 marzo 2019, termine ultimo ad oggi per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO necessario stabilire le scadenze delle rate TARI per l'anno 2019, in modo da assicurare adeguati flussi di cassa che consentano di rispettare gli impegni finanziari assunti o da assumere con la gestione 2019, ivi inclusi quelli per la copertura delle spese per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti;

RICHIAMATO infine l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle Tariffe TARI anno 2019, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole in data 25.03.2019 da parte della I Commissione Consiliare permanente, denominata “Affari Generali, Bilancio e Tributi”, tenutasi in forma congiunta con la III Commissione Consiliare permanente, denominata “Lavori Pubblici, Urbanistica”;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Comunale, come da registrazione su supporto digitale e successivamente trascritto;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Ido	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cripezzi Emanuele		A
Del Rosso Aurora	P	
Gargani Fabio	P	
Genuino Gabriele		AG
Giuggiolini Lisa	P	
Innocenti Alessio	P	
Mainolfi Giuseppe	P	
Mazzei Sabrina	P	
Padovani Marco	P	
Proietti Romina	P	
Pagliaro Irene	P	
Talini Giulia		AG
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	
Spinelli Alessio	P	

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 14

Assenti n. 3

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuiti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
14	3 (Banti, Mainolfi, Testai)	10	1 (Giuggiolini)

## DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di attivare il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso quale Servizio Accessorio definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a



favore di Alia SPA;

2. di rimandare alla Giunta Comunale la designazione, ai sensi della legge 147/2013, comma 692, del funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
3. di approvare le tariffe TARI 2019, in funzione e a copertura dei dati di costo del servizio di cui in premessa, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato B, articolate in:
  - tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
  - tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;
4. di dare atto che le tariffe 2019 sono state determinate in funzione delle modalità di svolgimento del servizio per l'anno 2019, secondo i criteri di cui all'art. 1, c. 652, della legge 147/2013;
5. di stabilire, come già per l'anno 2018, le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

➔ Riduzione per le utenze domestiche

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
  - da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;
  - fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 10,78%;

➔ Riduzione per le utenze non domestiche

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume

complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

➔ **Riduzioni per recupero prodotti alimentari**

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi dell'art. 15-bis del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2019 ammonta ad € 0,219/kg.

6. di stabilire, in conformità a quanto deliberato per l'anno 2018 e al regolamento comunale TARI, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
  - nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
  - nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2019, termine perentorio;

7. di introdurre, per il solo anno 2019, in attuazione degli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15 ottobre 2018, riportata in premessa, l'esenzione TARI a favore degli esercizi commerciali localizzati nell'area interessata da lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli, la cui delimitazione è riportata nel documento planimetrico allegato al presente atto, e alle seguenti condizioni:

- i. l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che risultino non in regola con i pagamenti TARI a partire dall'anno 2016;
  - ii. l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
  - iii. l'esenzione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;
  - iv. l'esenzione da applicare alla parte fissa e variabile commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
8. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, allegato C, planimetria identificativa dell'area dei lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli;
  9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013, la previsione di entrata derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura l'integrale copertura dei costi di gestione, come da allegato A, documento parte integrante e sostanziale del presente atto;
  10. di dare atto che le spese e le entrate relative al servizio sono stanziare nel bilancio di previsione 2019-2021 sia nella parte entrata (titolo I – entrate tributarie, tipologia 101 categoria 51 – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) che nella parte spesa (titolo I – spese correnti, missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territori e dell'ambiente programma 3 - rifiuti, macroaggregato – acquisto di beni e servizi);
  11. di specificare che la riscossione del tributo avverrà tramite F24 secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della legge 147/2013;
  12. di stabilire che il versamento del tributo per l'anno 2019 avvenga con la seguente ripartizione
    - ✓ 1 rata in acconto, di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 calcolato sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2018, scadenza 30 aprile 2019;
    - ✓ 2 rata in acconto, di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 calcolato sulla base delle tariffe anno 2019, scadenza 15 luglio 2019;
    - ✓ rata a saldo, scadenza 15 novembre 2019, calcolato sulla base delle tariffe anno 2019;
    - ✓ l'eventuale conguaglio sarà effettuato nella prima fatturazione utile dell'anno 2020;
  13. di ricordare che, in virtù dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, la deliberazione tariffaria acquisterà efficacia a decorrere dalla data di adozione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di adozione, se approvata nei termini del citato art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
  14. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate:
    - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze,
    - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata.
  15. di trasmettere la presente deliberazione ad ALIA SPA, soggetto gestore della TARI e del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti

speciali assimilati ai rifiuti urbani;

16. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Indi il Consiglio Comunale**

Ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare le tariffe TARI anno 2019 entro il termine del 31 marzo 2019, termine ultimo ad oggi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, affinché le stesse possano operare per l'anno 2019, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

<b>Presenti</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Votanti</b>	
		<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>
14	3 (Banti, Mainolfi, Testai)	10	1 (Giuggiolini)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio**  
Francesco Bonfantoni

**Il Segretario Generale**  
Simone Cucinotta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.*



## **COMUNE DI FUCECCHIO**

*Città Metropolitana di Firenze*

### **PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 26 del 21/03/2019**

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI),  
SCADENZE VERSAMENTI E GESTIONE TRIBUTO ANNO 2019**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta BUTI CRISTINA, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147**bis**, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Fucecchio, 22 marzo 2019

**La Dirigente**  
BUTI CRISTINA



**COMUNE DI FUCECCHIO**

*Città Metropolitana di Firenze*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 9 del 27/03/2019**

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI),  
SCADENZE VERSAMENTI E GESTIONE TRIBUTO ANNO 2019**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica la delibera n. 9 del 27/03/2019 è Pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/04/2019 al 01/05/2019 e che è esecutiva a far data dal 27/03/2019.

**Istruttore Amministrativo  
CORADESCHI SERENA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.*


<b>COMUNE DI FUCECCHIO - PIANO FINANZIARIO TARI 2019</b>	
<i>SPESE</i>	
Servizio gestione rifiuti ALIA (inclusa Iva 10%)	3.320.023,30
Accantonamento fondo svalutazione crediti comunale	761.015,00
ATO	15.800,00
Sportello TARI (gestione comunale)	5.437,00
<b>Totale spese gestione servizio rifiuti</b>	<b>4.102.275,30</b>
Fondo vincolato riduzioni avvio a recupero	873.235,14
Tributo provinciale 5%	205.113,77
<b>Totale</b>	<b>5.180.624,21</b>
<i>ENTRATE</i>	
Contributo su TARI scuole da MIUR	16.766,62
TARI entrate da bollettazione utenti	4.085.508,68
<b>Totale entrate</b>	<b>4.102.275,30</b>
TARI entrata da utenti per mancato avvio a recupero	873.235,14
Tributo provinciale 5%	205.113,77
<b>Totale</b>	<b>5.180.624,21</b>



Comune di Fucecchio  
Tariffe TARI 2019

DOMESTICO				
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,80	41,43
2	0,94	1,40	1,97	96,67
3	1,02	1,80	2,14	124,28
4	1,10	2,20	2,30	151,90
5	1,17	2,90	2,45	200,24
>5	1,23	3,40	2,58	234,76

NON DOMESTICO					
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	5,27	2,46	1,15
2	Cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,92	0,90
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	4,62	2,16	1,01
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	7,30	3,43	1,60
5	Stabilimenti balneari	0,62	5,70	2,68	1,25
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	2,19	1,02
7	Alberghi con ristorante	1,47	13,58	6,36	2,98
8	Alberghi senza ristorante	1,11	10,25	4,80	2,25
9	Case di cura e riposo	1,23	11,31	5,30	2,48
10	Ospedale	1,50	13,80	6,47	3,03
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	12,48	5,86	2,74
12	Banche ed istituti di eredito	0,78	7,15	3,37	1,57
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,15	10,61	4,97	2,33
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,33	12,21	5,75	2,68
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	0,83	7,61	3,58	1,67
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	13,54	6,36	2,97
0	- idem utenze giornaliere	2,95	23,97	12,73	5,26
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	10,02	4,70	2,20
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettrauto	0,93	8,57	4,03	1,88
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	10,76	5,06	2,36
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,99	3,28	1,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,16	3,36	1,57
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,91	35,99	16,89	7,89
0	- idem utenze giornaliere	16,65	135,60	71,94	29,74
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,95	36,30	17,06	7,96
24	Bar, caffè, pasticceria	2,91	26,77	12,57	5,87
0	- idem utenze giornaliere	11,97	97,46	51,72	21,37
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gelateria	2,14	19,75	9,27	4,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	19,71	9,27	4,32
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,88	44,91	21,10	9,85
28	Ipermercati di generi misti	1,86	17,12	8,05	3,76
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,87	53,95	25,35	11,83
0	- idem utenze giornaliere	11,73	95,48	50,70	20,94
30	Discoteche, night-club	1,58	14,52	6,82	3,19
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	3,28	1,53





**COMUNE DI FUCECCHIO**

*Città Metropolitana di Firenze*

SETTORE 2 - Settore Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne

**PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 26 del 21/03/2019**

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI),  
SCADENZE VERSAMENTI E GESTIONE TRIBUTO ANNO 2019**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto BUTI CRISTINA, Responsabile del SETTORE 2 - Settore Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

Fucecchio, lì 22/03/2019

**La Dirigente**  
**SETTORE 2 - Settore Economico**  
**Finanziario e Gestione Risorse Interne**  
BUTI CRISTINA